

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2008616**
Data: **01/12/2016**

Oggetto: **rottamazione delle cartelle.**
Allegati: **NO**

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELE

Gentile Associato,

il 24/11/2016 il DL 22.10.2016 n. 193 recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" è stato convertito in Legge con alcune modifiche rispetto al testo originario.

L'articolo 6 del predetto DL ha introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi che comporta forti sconti per chi ne fruisce.

Vengono, infatti, stralciati gli interessi di mora (di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 602/73), le sanzioni amministrative e le sanzioni e le somme aggiuntive (di cui all'art. 27, comma 1, del D. Lgs n. 46/1999); permane l'obbligo di versamento per intero delle somme a titolo di capitale ed interessi, diversi da quelli di mora, degli aggi di riscossione, delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Ambito soggettivo

La procedura di "rottamazione" è applicabile a tutte le categorie di soggetti. Se è stato promosso un procedimento giudiziario, la procedura presuppone la rinuncia allo stesso.

Ambito oggettivo

Sono interessati i carichi affidati all'agente della riscossione negli anni dal **2000** al **2016**.

Sono espressamente esclusi dalla definizione agevolata:

- l'IVA riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuto di Stato (ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015);
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimento e sentenze penali di condanna;
- le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada (D.lgs n. 285/1992), la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

Procedura

Entro il **31/03/2017** il soggetto deve manifestare all'Agente di riscossione la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata compilando l'apposita modulistica messa a disposizione sul sito internet dall'Agente stesso.

A seguito della presentazione della dichiarazione con cui il contribuente chiede la definizione in argomento, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi; l'Agente della riscossione, non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

La definizione agevolata presuppone il pagamento del dovuto in **un'unica soluzione** oppure al massimo in **cinque rate** di pari importo: il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 (tre rate), il restante 30% nell'anno 2018 (due rate).

Sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% (art. 21 D.P.R. n. 602/1973).

Entro il **31/05/2017** l'Agente di riscossione comunica al soggetto che ha presentato la richiesta l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione ed il giorno di scadenza delle eventuali rate di cui la norma prevede le seguenti scadenze:

- per l'anno 2017: luglio, settembre e novembre;
- per l'anno 2018: aprile e settembre.

Rateazioni in corso

Se si beneficia già di un piano di rateazione e si è già parzialmente versato le somme dovute, è necessario dimostrare di aver adempiuto a tutti i versamenti con scadenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016.

In questo caso, ai fini dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto degli importi già versati a titolo di capitale, interessi, aggio, rimborso spese per le procedure esecutive e spese di notifica della cartella di pagamento.

Restano definitivamente acquisite (e, quindi, non rimborsabili) le somme versate a titolo di sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive.

Il soggetto che aderisce alla rottamazione, se ha già un piano di rateazione in corso, a partire dal 01/01/2017 non è tenuto, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata delle somme dovute, agli obblighi di pagamento derivanti dalla rateazione in essere.

Mancato pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di una rata di rateazione, si incorre nella decadenza dal beneficio della definizione; i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza. L'Agente di riscossione potrà quindi proseguire l'attività di recupero.

Il debito in oggetto, in caso di decadenza, non può più essere oggetto di rateazioni (ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973).

Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di rateazione, la preclusione della rateazione non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione, erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento o dell'avviso di addebito.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- mediante domiciliazione del pagamento sul conto corrente;
- mediante bollettini forniti dall'Agente di riscossione;
- presso gli sportelli dell'Agente di riscossione.

Cordiali saluti.

Per **AGISCO**
Studio Bondavalli